

REGIONE PIEMONTE BU14 09/04/2026

Unione montana Valli Borbera e Spinti - Borghetto di Borbera (Alessandria)

Statuto dell'Unione Valli Borbera e Spinti aggiornato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 22 del 16.12.2025 e modificato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 10.02.2026

Documento allegato

STATUTO
DELL'UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI

*Aggiornato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 22 del 16.12.2025 e modificato con
Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 10.02.2026*

TITOLO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione Montana

1. I comuni di ~~Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano, Vignole Borbera, Voltaggio e Arquata Scrivia~~ coinvolti, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 12 della Legge regionale n. 11/2012 e degli artt. 2 e 3 della Legge regionale n. 3/2014, costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'Unione Montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
4. All'interno dell'Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità.
5. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere altresì costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo, anche con riferimento ai requisiti indicati al comma 4.

Art. 2 Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1. L'Unione Montana, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono, si propone di dettare le norme fondamentali per la migliore organizzazione dell'Ente.
2. L'Unione Montana recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che l'Unione Montana medesima e, prima ancora, la Comunità Montana ha raccolto e sviluppato quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente delle Terre del Giarolo.
3. L'eredità morale-giuridica degli antichi statuti delle Terre del Giarolo è la testimonianza storica di un territorio capace di autogovernarsi e di trovare forza e coesione nello spirito di appartenenza a un'unica comunità di valli montane.
4. L'Unione Montana riconosce nel Comune l'Ente politico, amministrativo, sociale, storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.
5. L'Unione Montana esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà tra i vari livelli istituzionali.

Art. 3 Denominazione, sede, stemma, gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di "*Unione Montana Valli Borbera e Spinti*".
2. L'Unione Montana Valli Borbera e Spinti ha sede legale in Borghetto di Borbera.
3. Gli organi dell'Unione Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede.

4. Per una più funzionale organizzazione dei servizi è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte dell'Unione Montana.
5. L'Unione Montana, con deliberazione dell'organo rappresentativo, può adottare un proprio stemma e un proprio gonfalone.

Art. 4 Tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio naturale

1. L'Unione Montana concorre ad adottare le misure idonee alla conservazione, salvaguardia e risanamento del territorio, atte a eliminare le cause di dissesto idrogeologico, promuove e incentiva forme di volontariato per la prevenzione e il soccorso in materia di pubbliche calamità.
2. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
3. Promuove il risparmio energetico, la tutela e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'uso razionale delle risorse, collaborando con i Comuni affinché questo avvenga prioritariamente a favore della popolazione locale.

Art. 5 Assetto e utilizzazione del territorio

1. L'Unione Montana promuove un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione rurale e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all'impatto ambientale.
2. L'Unione Montana concorre a fornire alle persone che effettivamente vivono ed operano nelle zone montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno, in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorirne la permanenza sul territorio ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento.
3. L'Unione Montana promuove la valorizzazione ed il recupero abitativo-funzionale delle antiche borgate, considerandole patrimonio insostituibile per l'identità storica, culturale e sociale del territorio delle Valli.

Art. 6 Attività economiche

1. L'Unione Montana promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dello sport e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l'attività e a favorire l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e stimolando il recupero e il potenziamento di risorse economiche appartenenti alla tradizione.

Art. 7 Tutela del patrimonio culturale e storico-etnico

1. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica alla civiltà prealpina di lingua e cultura ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali, l'Unione Montana

sostiene la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico - culturale della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con le regioni di uguale cultura ed esperienza storica.

Art. 8 Collaborazione e cooperazione

1. L'Unione Montana promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Enti locali di territori caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali o da comuni tradizioni storiche e culturali per una concreta cooperazione volta alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo in campo economico, turistico, culturale, sociale.
2. Avuto riguardo alla particolare collocazione geografica di zona prealpina, partecipa altresì a progetti internazionali e favorisce ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa per tali fini.
3. In particolare, l'Unione Montana ritiene importante adoperarsi a promuovere un sistema di rapporti culturali, economici, infrastrutturali, all'interno dei territori storicamente omogenei.

Art. 9 Tutela della salute

1. L'Unione Montana concorre a garantire il diritto alla salute e alla assistenza sociale attivando idonei strumenti per renderli effettivi.

Art. 10 Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. L'Unione Montana, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le associazioni e organizzazioni femminili.
2. A tal proposito l'impegno dell'Unione Montana è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive e opera.

Art. 11 Diritto dei cittadini alla solidarietà

1. L'Unione Montana, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, esalta il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini.
2. Riconosce, pertanto, a tutta la popolazione, in qualunque situazione abitativa e residenziale, il diritto ad accedere ai servizi e ad usufruire di ogni opportunità in essere nel territorio dell'Unione stessa o che possano essere, comunque, d'immediato e riconosciuto bisogno.

Titolo II - FUNZIONI FONDAMENTALI E FUNZIONI DELEGATE

Art. 12 Funzioni fondamentali

1. L'Unione Montana può esercitare le seguenti funzioni fondamentali previste dall'art. 14 comma 27 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e s.m.i.:

- a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
 - l-bis i servizi in materia statistica.
- m. servizi socio-assistenziali (erogazione prestazione ai cittadini con servizi trasporto anziani, misure di contrasto alla povertà con prestiti d'onore, assistenza economica e assistenza domiciliare attraverso anche la fornitura di alimenti).

~~I comuni di Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano, Vignole Borbera, Voltaggio e Arquata Scrivia hanno conferito le funzioni fondamentali sotto riportate:~~

COMUNI	Funzioni fondamentali conferite											
	a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	l.	l-bis.	m
Borghetto di-Borbera			X	X	X			X	X			
Grondona			X	X	X			X	X		X	X
Stazzano			X		X				X			
Vignole Borbera			X	X	X			X	X		X	X
Voltaggio			X	X	X	X	X	X	X		X	X
Arquata Scrivia					X			X (solo servizio trasporto scolastie			X	

								⊕)				
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

2. Ulteriori funzioni fondamentali possono essere conferite all'Unione con deliberazione degli organi rappresentativi dei Comuni e a seguito di modifica dello Statuto dell'Unione da approvarsi con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati e voto favorevole dei quattro sindaci dei quattro comuni fondatori (Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano, Vignole Borbera).
3. Condizione preliminare per avviare, da parte dell'Unione, lo svolgimento delle funzioni conferite dai comuni è costituita dalla quantificazione dei costi diretti e indiretti e dei ricavi derivanti dall'esercizio delle funzioni stesse, nonché del loro impatto sugli equilibri di bilancio.
4. Il conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali da parte di alcuni Comuni non può dare luogo a oneri o spese, dirette o indirette, a carico degli altri Comuni.
5. I rappresentanti dei comuni che non hanno conferito la funzione il cui argomento è all'ordine del giorno devono obbligatoriamente astenersi in merito ad argomenti rientranti nella funzione non conferita all'Unione.

Art. 13 Attribuzioni e funzioni delegate

1. L'Unione Montana esercita:
 - a. altre eventuali funzioni e servizi conferiti dai Comuni;
 - b. le funzioni di tutela e promozione della montagna attribuite, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - c. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - d. le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione e /o dai Comuni;
 - e. le funzioni relative alla cooperazione internazionale ed ai fondi europei messi a disposizione dei territori montani e rurali.
2. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:
 - a. sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale;
 - b. economia forestale;
 - c. energie rinnovabili;
 - d. opere di manutenzione ambientale;
 - e. difesa dalle valanghe;
 - f. turismo in ambiente montano/collinare;
 - g. artigianato e produzioni tipiche;
 - h. mantenimento dei servizi essenziali;
 - i. servizio scolastico;
 - j. incentivi per l'insediamento nelle zone montane.
4. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1, l'Unione persegue lo

scopo di:

- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalle precedenti comunità montane;
 - attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e s.m.i. (Nuove norme per lo sviluppo della montagna)
 - attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
 - cooperare con i Comuni che la compongono per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e il livello dei propri servizi.
5. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni o con singoli Comuni.
 6. All'Unione Montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, approva lo Statuto dell'Unione e delibera di aderire dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, ivi compresa una quota di remunerazione di costi iniziali da versarsi all'uscita dall'Unione Montana Valli Borbera e Spinti.
 7. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati e voto favorevole dei quattro sindaci dei quattro comuni fondatori (Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano, Vignole Borbera), con conseguente modifica dello Statuto dell'Unione, ove necessario.

Art. 14 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Le modalità di svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.
2. Ciascun regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.
3. L'Unione svolge per conto dei Comuni il ruolo di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento di organizzazione del servizio.

Art. 15 Astensione obbligatoria.

1. Nelle ipotesi in cui il Consiglio è chiamato a decidere su funzioni conferite dalla non totalità dei Comuni, in particolare con riferimento alle gestioni associate obbligatorie ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non assoggettati all'obbligo normativo anzidetto e non interessati dal conferimento devono obbligatoriamente astenersi, salvo che la decisione non abbia rilevanza generale per l'Unione. Si intende sussistere tale rilevanza quando si tratti di conferimento di servizi all'Unione da parte di alcuni dei Comuni componenti e tale

conferimento abbia ricadute in termini finanziari o organizzativi, quale uso di personale, sull'intera Unione. L'astensione è sempre obbligatoria quando la determinazione da assumere riguarda l'uso di risorse destinate a singoli Comuni.

2. Le modalità di applicazione dei meccanismi di astensione obbligatoria a carico dei consiglieri, ivi compresa la risoluzione di eventuali contestazioni, sono definite dal Regolamento di cui al precedente articolo.
3. Lo stesso Regolamento può prevedere ulteriori ipotesi di astensione obbligatoria per gli ordini del giorno consiliare non aventi rilevanza per l'intero territorio dell'Unione.
4. Nel rispetto della normativa vigente, l'Unione può aderire, in proprio o per conto dei Comuni, a forma associative di carattere sovra locale costituite per la gestione di programmi dell'Unione Europea.
5. Per il corretto funzionamento degli organi e delle strutture intercomunali è richiesta la contribuzione anticipata diretta da parte dei Comuni aderenti all'Unione per la specifica funzione, nella quantificazione che viene disposta dalla Conferenza dei Sindaci, attenendosi ai seguenti criteri di riparto, in proporzione alla popolazione residente al 31/12 e si impegnano al versamento anticipato della propria quota annuale da stanziarsi nel proprio bilancio di previsione.

Art. 16. Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti alle attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 17 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) Il Consiglio dell'Unione;
 - b) Il Presidente del Consiglio;
 - c) Il Presidente dell'Unione;
 - d) La Giunta.
2. Gli organi sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 18 Composizione del Consiglio

1. Nel Consiglio dell'Unione è garantita la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti, eletti secondo le modalità previste.
2. Ogni consigliere rappresenta il proprio comune.
3. Parametro di riferimento, ai fini della composizione del Consiglio dell'Unione, è la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali che hanno eletto il consiglio comunale in carica.
4. Le quote dei consiglieri comunali sono determinate in base alla fascia demografica di appartenenza del nuovo Ente calcolata in conformità a quanto dispone l'art. 156 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 secondo i seguenti criteri:
 - comuni con meno di 1.000 abitanti: sindaco più un consigliere;
 - comuni da 1.000 a 2.999 abitanti: sindaco più 2 consiglieri;
 - comuni con oltre 3.000 abitanti: sindaco più 3 consiglieri.
5. ~~Il Consiglio dell'Unione è perciò, oggi, composto da n. 19 consiglieri, di cui n. 17 di maggioranza come da comma 3 e n. 2 consiglieri di minoranza rappresentanti~~ **I consiglieri di minoranza costituiscono** il 30% del numero dei comuni facenti parte dell'Unione.
6. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, i rappresentanti del comune nel Consiglio dell'Unione.
7. **La nomina dei rappresentanti delle minoranze, in numero non superiore a uno per ogni Comune, avviene a seguito di convocazione *ad hoc* da parte del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti al tempo della convocazione medesima. In occasione della seduta, i consiglieri di minoranza dei comuni aderenti all'Unione si riuniscono e votano i rappresentanti dei singoli comuni.** I rappresentanti delle minoranze devono essere indicati in accordo fra tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica nei Comuni aderenti ~~e nominati dal Presidente dell'Unione.~~ Le minoranze provvedono alla designazione dei rappresentanti entro il termine loro assegnato dal Presidente e, in caso di mancata designazione, decide il Presidente dell'Unione.
8. Alla prima elezione dei consiglieri si procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. Successivamente, tale adempimento deve essere espletato entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere comunale di ogni singolo consigliere dell'Unione. Si considera comunque cessato il consigliere che non sia nuovamente eletto o, per i consiglieri di minoranza, che sia passato nel corso del mandato consiliare dalla minoranza alla maggioranza.
9. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire a cura del Sindaco entro 30 giorni dalla data nella quale si sono svolte le elezioni amministrative. Entro lo stesso termine deve essere effettuata la comunicazione del rappresentante delle minoranze da parte dei Sindaci individuati ai sensi del comma 7.
10. Il Consiglio Comunale può sostituire in ogni tempo il rappresentante comunale nominato.
11. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
12. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri.

13. Decorso il termine di cui al comma 9, se un Comune non provvede a comunicare il proprio rappresentante, si procede comunque alla costituzione del Consiglio dell'Unione ritenendo il Sindaco quale rappresentante di quel Comune.

Art. 19 Prima seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro 20 giorni dal completamento delle designazioni e comunque entro 40 giorni dalle elezioni comunali dal rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede; all'ordine del giorno della seduta è posta dapprima la convalida dei rappresentanti comunali e poi l'elezione, in base a quanto previsto dall'art. 26, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio e di seguito l'elezione del Presidente dell'unione.
2. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea.

Art. 20 Competenze del Consiglio - Presidente

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Montana. La competenza del Consiglio è riferita all'approvazione degli atti fondamentali previsti per i consigli comunali.
2. Il Consiglio, al fine di perseguire costantemente le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di valorizzazione e tutela del proprio territorio e di gestire con sempre maggior efficacia, efficienza ed economicità i servizi comunali associati, aggiorna periodicamente, in coincidenza con l'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione, lo specifico documento programmatico inerente all'attività dell'Unione Montana, approvato in sede di elezione del Presidente.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. È competenza del Consiglio la designazione vincolante dei rappresentanti dell'Unione in tutti gli enti, organismi e società di cui l'Unione fa parte o in cui ha potere di nomina.
5. Il Presidente del Consiglio può partecipare senza diritto di voto alle sedute della Giunta dell'Unione.

Art. 21 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità.
2. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento con la maggioranza di due terzi, dei consiglieri assegnati. La medesima maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche ed integrazioni.
4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

Art. 22 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo la disciplina prevista dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle eventuali Commissioni di cui fanno parte, come disciplinate dal "*Regolamento*".
4. I Consiglieri possono delegare la propria rappresentanza nell'ambito del proprio comune.
5. I Consiglieri possono rappresentare consiglieri di altri comuni fino a un massimo di tre deleghe.
6. Gli organi dell'Unione – Presidente, Consiglio, Giunta – sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità in qualsiasi forma percepiti.

Art. 23 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione Montana della comunicazione del Sindaco del Comune di cui sono rappresentanti e, per i consiglieri di minoranza, del Sindaco **del Comune con il maggior numero di abitanti** che ha presieduto la seduta congiunta.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante comunicato dal Sindaco del Comune di appartenenza.
3. Il rappresentante di un Consiglio comunale disciolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce a ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 24 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - dimissioni;
 - revoca da parte del consiglio comunale che lo ha eletto;
 - nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - morte o altre cause previste dalla legge.
 - decadenza per mancata partecipazione senza giustificazione ad almeno tre sedute consecutive del consiglio.
2. Nei casi di cui al comma 1, i Consigli dei Comuni o i collegi elettorali dai quali i rappresentanti cessati erano stati eletti, entro 30 giorni dalla cessazione, provvedono a eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.

Art. 25 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni deve avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate da un regolamento.

Art. 26 Elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione montana è il Sindaco di uno dei comuni associati, che abbia avuto il voto favorevole di tutti e quattro i sindaci dei quattro comuni fondatori (Borghetto Borbera, Grondona, Stazzano, Vignole Borbera) e il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. L'elezione del Vicepresidente e della Giunta avviene contestualmente con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulla base del documento programmatico presentato dal candidato Presidente.
3. Nel caso non si raggiunga la maggioranza di cui al comma precedente si procede all'indizione di una successiva votazione, da tenersi in una distinta seduta, in cui viene dichiarato eletto il candidato Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti e il voto favorevole di tutti e quattro i sindaci dei quattro comuni fondatori (Borghetto Borbera, Grondona, Stazzano, Vignole Borbera). Sono contestualmente eletti il Vicepresidente e i componenti della Giunta.
4. Essi durano in carica fino a che non perdono la carica di consigliere comunale e comunque per non più di cinque anni. Ai fini dell'interpretazione della presente norma si considera cessato dalla carica anche il rappresentante di un comune che, a seguito di elezioni comunali, sia stato riconfermato.
5. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Consigliere comunale ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente e del nuovo organo esecutivo che deve avvenire entro 90 giorni dalla cessazione dalla carica.
6. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Presidente del consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
7. La cessazione dalla carica di Sindaco o Assessore o Consigliere comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.
8. Il Presidente e/o un assessore cessano altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
9. Le dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione comportano l'avvio della procedura di elezione da parte del Consiglio dell'Unione di un nuovo Presidente e della relativa Giunta. Il rappresentante del Comune con maggiore popolazione convoca a tal fine il Consiglio nel termine di 20 giorni dalla data della convalida delle dimissioni, cessazione o decadenza. La sostituzione del Vicepresidente o di altro componente della Giunta decaduto, dimessosi o cessato dalla carica deve

avvenire da parte del Consiglio dell'unione, su proposta del Presidente dell'Unione, nel termine di trenta giorni dal momento in cui è avvenuta.

Art. 27 Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico - amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione;
 - convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - firma i verbali e le deliberazioni della Giunta, congiuntamente al segretario verbalizzante; adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
 - delega ai componenti della Giunta;
 - delega ad amministratori diversi dagli assessori la propria sostituzione in sedute di riunione cui non può partecipare e l'esercizio di attività funzionali di indirizzo e coordinamento, istruttorie, preparatorie di atti amministrativi, di competenza propria o di un assessore, che non comportino l'adozione di provvedimenti di amministrazione attiva;
 - coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, da sottoporre al Consiglio e/o alla Giunta;
 - riceve altresì le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 28 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da un massimo di altri tre membri, denominati assessori, per un totale di n. 5 componenti.
3. Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri.
4. Il Presidente può attribuire agli assessori le seguenti deleghe: urbanistica, lavori pubblici, montagna e altre deleghe ritenute utili dal Presidente.

Art. 29 Funzionamento e competenze della Giunta

1. Nella seduta immediatamente successiva all'assunzione dell'incarico, il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le altre deleghe assegnate agli assessori.
2. La cessazione dalla carica di Sindaco o di Assessore Comunale o consigliere comunale determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta nell'organo esecutivo dell'Unione Montana.
3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
4. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei Responsabili di Servizio;
 - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dallo Statuto e dai regolamenti;
 - ad elaborare e approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici.
 - a deliberare se promuovere azioni legali o se resistere ad azioni legali promosse contro l'Unione autorizzando il Presidente a sottoscrivere e conferire apposito mandato alle liti al legale scelto dalla stessa Giunta.
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero dal Vicepresidente, in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente.
6. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento.
7. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO I - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 30 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione.
2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o da altri enti pubblici.
4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che la rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle

norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

6. Sulla base delle direttive del Presidente, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati, anche presso i Comuni diversi da quella sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.
7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 31 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e segretario

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dall'Organo Esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento generale d'organizzazione definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.
4. Il Presidente si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità.
5. Ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2022 i comuni partecipanti conferiscono all'Unione le risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni attribuite. Le risorse finanziarie relative saranno garantite di trasferimenti erogati dai comuni, in base al fabbisogno e con criteri di ripartizione concordati dai comuni stessi, in base all'entità demografica e/o secondo criterio dell'estensione territoriale.
6. Le risorse umane verranno garantite privilegiando comandi di personale, trasferimenti e mobilità volontarie partecipanti dai comuni, eventuali assunzioni dall'esterno privilegiando la mobilità. In fase di avvio le risorse umane avranno la consistenza minima necessaria all'attivazione dei servizi. Le risorse strumentali saranno procurate mediante l'impiego delle risorse finanziarie e mediante l'utilizzo di strumentazione in dotazione ai comuni partecipanti. In particolare, i locali saranno messi a disposizione gratuitamente dal comune di Borghetto di Borbera.

Art. 32 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per i Comuni.
2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 33 Risorse finanziarie dell'Unione

1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le spese sostenute dall'Unione per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, comma 1, lettera a) sono ad esclusivo carico dei Comuni che ne beneficiano e che mettono a disposizione il personale e la media delle risorse finanziarie già stanziata nei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari per l'esercizio delle medesime funzioni.
3. In particolare, all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione, fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, a beneficio dei singoli Comuni;
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferite o assegnate.
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni per conto di terzi;
 - altri proventi o erogazioni.

Art. 34 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 35 Controllo di gestione e altre forme di controlli interni

1. L'Unione persegue l'efficace applicazione di tutti gli istituti di controllo interno legati al controllo di regolarità tecnica e contabile, al controllo di gestione e strategico, alla verifica degli equilibri finanziari, al controllo degli organismi e delle società partecipate ed alla qualità dei servizi, alla valutazione delle prestazioni ottimali del personale dipendente, all'applicazione delle norme anticorruzione.

2. L'Unione applica in particolare le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
3. Il controllo di gestione e gli altri sistemi di verifica e controllo interno si svolgono secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dei suoi strumenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 37 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 38 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 39 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione Montana è costituito:
 - a) dai cespiti attribuiti in conseguenza del riparto effettuato tra le Unioni formatesi tra i comuni appartenenti alla Comunità montana Valli Grana e Maira, ai sensi delle norme regionali;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 40 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 41 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione ha la facoltà di recedervi.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la

volontà di recedere.

3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro n. 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio dell'Unione Montana, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Regione.
4. Il recesso del Comune richiedente è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione, che dovrà votare nella prima seduta utile, con la maggioranza dei quattro quinti e con la votazione favorevole dei quattro comuni fondatori.

Art. 42 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. La deliberazione comunale di recesso diviene efficace il sesto mese successivo alla data di pubblicazione della delibera stessa, salvo che sia altrimenti disposto.
2. Dal medesimo termine decadono i componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.
3. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica dello Statuto, dei Regolamenti o degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova configurazione dell'ente.
4. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici e/o privati, maturati dall'Unione per i due anni successivi al recesso effettivo.
5. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e/o funzione. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del comune recedente torna nella dotazione organica del comune stesso. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione, si applica quanto previsto dall'articolo 31.

Art. 43 Rapporti giuridici ed economici

1. Il Comune recedente e l'Unione definiscono con accordo vincolante, da approvarsi con deliberazione dei rispettivi Consigli, gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, come previsto dall'art. 4, lett. g) della L.R. n. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
2. Il recesso di un Comune non potrà arrecare nocimento ai restanti Comuni e, pertanto, nel caso di spese anticipate a valenza pluriennale, il Comune recedente continuerà a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse.
3. A interpretazione del comma 2 del presente articolo, per estinzione della spesa si intende, in relazione alla spesa per personale assunto dall'esterno dall'Unione, la cessazione del rapporto di lavoro correlativo con l'Unione, in relazione alla spesa per investimenti e immobilizzazioni, il completamento dell'ammortamento finanziario dei medesimi calcolato sulla base dei parametri della legislazione in vigore al momento del recesso, in relazione alla spesa per ammortamento finanziario di mutui, il completamento del periodo dell'ammortamento medesimo.
4. Il comune recedente non può vantare alcuna pretesa sui fondi assegnati all'Unione Montana ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 13/1997, maturandi nei due anni successivi alla delibera comunale di

recesso.

Art. 44 Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione, trascorsi almeno 5 anni di durata dell'ente, è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento e sempre che siano decorsi almeno dieci anni dalla sua costituzione;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente articolo;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione;
 - d) il soggetto individuato come liquidatore.
2. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio e in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione anche se receduto prima dello scioglimento.
3. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione rientra, con provvedimento dell'ente di originaria provenienza, nella disponibilità di detto ente. Il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni e il personale ricollocato.
4. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano, per quanto possibile, nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
5. Per quanto attiene alle funzioni e ai servizi che, per effetto di leggi regionali e nazionali in materia, devono obbligatoriamente essere esercitati in forma associata, i Comuni dovranno provvedere, nel tempo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di scioglimento e la data fissata per lo scioglimento stesso, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la continuità nell'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi.
6. In caso di scioglimento dell'Unione i beni mobili e immobili acquistati direttamente dall'Unione vengono suddivisi tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite

da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato.
Sono comunque fatte salve diverse intese tra gli Enti.